



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Giudice Sportivo dispositivo n. 25063

Mondovì, 13 ottobre 2025

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Gian Pietro Pepino

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro svoltosi il giorno 11.10.2025 a Cortemilia (CN) tra CORTEMILIA e ALBESE, finale di ritorno del campionato di serie A;

Rilevato in fatto che, sul punteggio di 10 -3 (40 -30), nel silenzio del cambio di campo, un tifoso del Cortemilia ha avuto accesso al microfono dell'impianto di amplificazione dello sferisterio e, senza che i responsabili della squadra ospitante glielo impedissero, ha detto: *“Si invitano i tifosi ospiti, per non beccare traffico dopo, ad andare a casa, tanto ormai è finita”*;

Considerato in diritto che, ai sensi dell'art. 3 c. 2 lett. b) del Reg. Fed. di Giustizia, *“Gli Affiliati rispondono a titolo di responsabilità oggettiva ...per violazioni commesse dai propri sostenitori”*;

Rilevato che, nel caso di specie, la società ospitante Cortemilia non ha impedito che – durante la finale del massimo campionato nazionale – un proprio sostenitore potesse accedere al microfono dello *speaker* ed utilizzarlo in totale libertà;

Ritenuto che le espressioni pronunciate dal sostenitore della soc. Cortemilia nei confronti dei tifosi della soc. Albese non abbiano avuto un contenuto offensivo (né, tantomeno, verbalmente violento), ma piuttosto un tono derisorio ed irriverente;

Ritenuto, nondimeno, che si sia trattato di un episodio sgarbato e contrario ai generali doveri di correttezza sportiva e *fair play*, meritevole di disapprovazione e biasimo;

Considerato ulteriormente in diritto che, ai sensi dell'art. 12 del Reg. Fed. Giustizia, può essere inflitta la sanzione della deplorazione (consistente in una nota di biasimo rivolta al destinatario), nei confronti dei soggetti Affiliati, in caso di *“comportamento scorretto nei confronti di altri tesserati, non accompagnato da episodi offensivi o violenti”*;

Infligge alla soc. CORTEMILIA la sanzione della deplorazione, esprimendo biasimo per l'episodio sopra descritto;

Invita la soc. CORTEMILIA a meglio vigilare sul comportamento dei propri sostenitori e a meglio curare gli aspetti organizzativi sul campo di gioco, intimandole di astenersi in futuro da altre infrazioni analoghe.

Il Giudice Sportivo
avv. Pierluigi Monetto